

Disposizioni per il nuovo LIBRETTO D'IMPIANTO dal 15 ottobre 2014

Dal **15 ottobre 2014** è entrato in vigore il nuovo modello di « **Libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva**», con riferimento al DM 20 febbraio 2014, allegato I e successive modifiche e integrazioni.

Il nuovo libretto di impianto è elaborato sulla base di un unico modello modulare che contiene solo le schede riferite agli elementi che compongono l'impianto termico.

A titolo d'esempio: scheda identificativa, generatori di calore (gruppi termici o caldaie, bruciatori, macchine frigorifere o pompe di calore, scambiatori di calore delle sottostazioni di teleriscaldamento, cogeneratori, campi solari termici, etc.), trattamento acqua, sistemi di regolazione e contabilizzazione, sistemi di distribuzione.

Non dovranno essere compilate tutte le schede, ma solo quelle inerenti alla tipologia di impianto installato.

Le **caldaie a biomassa costituiscono un impianto termico** e devono essere inserite nel libretto di impianto; per definizione di impianto termico è previsto che siano inseriti anche gli **apparecchi domestici funzionanti a biomassa**, quali **caminetti e stufe**, quando la somma delle potenze nominali del focolare dei prodotti al servizio della singola unità immobiliare è **maggiore o uguale a 5 kW**.

La **compilazione iniziale del libretto** deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dell'impianto a **cura dell'impresa installatrice** e dovranno essere compilate soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico.

Per gli **impianti già esistenti** la compilazione iniziale deve essere effettuata dal **responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile** in occasione dei controlli periodici o di interventi a chiamata di manutentori o installatori.

Per **successive sostituzioni/inserimenti** di nuovi generatori di calore ed eventuali modifiche all'impianto, sarà **cura dell'installatore/manutentore** aggiungere e/o aggiornare nel libretto di impianto le schede pertinenti all'intervento.

Il **Comitato Termotecnico Italiano**, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha prodotto un esempio applicativo di compilazione del nuovo libretto di impianto scaricabile al seguente link:

<http://cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35167>

Le Regioni hanno facoltà di recepire con modifiche e integrazioni il modello nazionale, inoltre possono dare specifiche disposizioni per la compilazione o possono essere dotate di un supporto informatico a cui è necessario trasmettere il Libretto di impianto (Catasto degli impianti termici). E' importante quindi rivolgersi ad associazioni di categoria, o all'ente regionale stesso, per ottenere delucidazioni sugli aspetti operativi relativi alla compilazione.

A tale scopo le informazioni possono essere scaricate dai siti web regionali, di seguito sono riportati alcuni link:

Regione VENETO : http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2595371

Regione LOMBARDIA : http://www.curit.it/nuovocurit_libretto

Regione PIEMONTE: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>

Regione UMBRIA : <http://www.regione.umbria.it/energia/impianti-termici>

Per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti è possibile consultare le **FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico** al seguente link :

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031341

Le attività di CONTROLLO sugli IMPIANTI TERMICI

Ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'impianto, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione (DPR 74/2013, art. 7) devono essere eseguite da imprese abilitate, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle **istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice** dell'impianto ai sensi della normativa vigente; qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere **eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante** ai sensi della normativa vigente.

Dove non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante dei componenti delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere **eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo**.

La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un **controllo di efficienza energetica** con cadenza differente **a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore**. Si tratta di una manutenzione al termine della quale viene redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore e da quest'ultimo inserito nel catasto CURIT) che prevede la corresponsione di un contributo per l'Ente competente e per la Regione.

Inoltre l'impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT, condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.

I **controlli di efficienza energetica** (DPR 74/2013, art. 8) e il modello nazionale di **"Rapporto di controllo di efficienza energetica"** (DM 10 febbraio 2014 art.2 comma 1) **non si applicano agli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili** (quali ad esempio la legna da ardere, il cippato ed il pellet) in quanto combustibili solidi rinnovabili e quindi non soggetti alle ispezioni periodiche (art. 8 direttiva 2002/91/CE). Rimane comunque sempre valida la compilazione del libretto d'impianto.